

N. 6861/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica,
in persona del Giudice unico dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
FATTORIE PADANE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE, c.f. 03136070160, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dall'avvocato Alberto LOSI, come da procura in atti;

ATTRICE OPPONENTE

nei confronti di

RAGNOLI BRUNO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA, c.f. 01557000989, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dagli avvocati Fabio AZZOLINA e Maria Luisa SARULLO, come da procura in atti;

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: *opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria*

CONCLUSIONI:

per l'opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per l'opposto: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente depositato, Fattorie Padane - società agricola cooperativa in liquidazione (di seguito, Fattorie Padane) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2266/2021, emesso da questo Tribunale in data 7 luglio 2021, col quale le è stato ingiunto di



provvedere al pagamento in favore della società Ragnoli Bruno e C. s.s. coc. agr. (di seguito, Ragnoli Bruno) dell'importo di 74.324,98 euro, eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda e la nullità del provvedimento opposto in virtù dell'applicabilità alla presente controversia della clausola compromissoria prevista dall'art. 31 dello Statuto. Nel merito, ha chiesto la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo, dando atto dell'intervenuta approvazione di un piano di ripartizione delle perdite in sede assembleare.

Regolarmente costituitosi in giudizio, il convenuto opposto ha domandato preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ha poi richiesto, in via principale, il rigetto della domanda avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie della clausola compromissoria, non vertendo la presente controversia in materia di rapporti associativi, bensì di scambio; in via subordinata, ha domandato il pagamento delle somme indicate nel provvedimento opposto o delle diverse somme accertate, oltre interessi di mora dalla scadenza di pagamento delle singole fatture al saldo.

Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., su richiesta del convenuto, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie avanzate, ritenendo la causa matura per la decisione.

All'udienza del 21 giugno 2022, celebrata in forma scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Considerato in diritto

Sulle istanze istruttorie

Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.

In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dall'opposto, dovendo trovare conferma le valutazioni espresse da questo Giudice con l'ordinanza del 26 aprile 2022.

Sull'eccezione di improponibilità della domanda

L'opponente ha eccepito l'improponibilità della domanda, intendendo far valere la clausola arbitrale prevista dall'art. 31 dello Statuto, la quale devolve alla competenza di tre arbitri *qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché da o contro amministratori, liquidatori e sindaci o revisori che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero* (doc. 2 opponente).



Invero, secondo Fattorie Padane, la pretesa creditoria fatta valere dall'opposto nel giudizio monitorio, avendo ad oggetto il pagamento del latte fornito alla società, trova titolo nel rapporto sociale che, in conformità allo scopo mutualistico perseguito dalla cooperativa, obbliga i soci al conferimento del latte (art. 8, lett. E Statuto).

Di conseguenza, l'attrice ha affermato che la *causa petendi* non possa ravvisarsi in un distinto rapporto di scambio, ma vada individuata nello stesso rapporto associativo, con conseguente applicabilità della suddetta clausola.

L'opposto, dal canto suo, ha in primo luogo dedotto che è riconosciuta al creditore la facoltà di chiedere e ottenere, anche in presenza di una clausola arbitraria, il decreto ingiuntivo ai sensi degli art. 633 ss. c.p.c., in quanto nel giudizio arbitrale non è prevista la possibilità di agire *inaudita altera parte* per ottenere il pagamento di quanto dovuto. In secondo luogo, ha ritenuto non applicabile al caso di specie la clausola statutaria invocata dalla controparte, tenuto conto della materia oggetto della vertenza, rappresentata dal mancato pagamento da parte di Fattorie Padane delle fatture azionate in via monitoria.

A sostegno di quanto allegato, ha richiamato la tesi secondo cui il socio di una cooperativa è titolare di due rapporti distinti, ancorché collegati, uno di carattere associativo, derivante dall'adesione al contratto sociale, e l'altro derivante dal contratto bilaterale di scambio, sicché – ritiene l'opposto – l'obbligazione di pagamento fatta valere nell'ambito del procedimento monitorio, riguardando quest'ultimo, non potrebbe essere soggetta alla competenza arbitrale, prevista per le sole controversie relative al rapporto sociale.

L'eccezione è fondata e in quanto tale va accolta per le ragioni di seguito illustrate.

Anzitutto, si rammenta che *In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale* (Cass. 24 settembre 2021, n. 25939).

In ossequio a tale principio, invocato da entrambe le parti nei rispettivi atti, l'opposto ha legittimamente agito in via monitoria per ottenere il pagamento del proprio credito, non derivando alcun impedimento in tal senso dalla clausola compromissoria, e del pari l'intimato, nell'eccepire in sede di opposizione la competenza arbitrale, ha esercitato una facoltà pacificamente riconosciutagli. Tanto premesso, si tratta di verificare l'applicabilità al caso di specie della clausola prevista dall'art. 31 dello Statuto della cooperativa Fattorie Padane, che devolve alla competenza di un Collegio



arbitrale la risoluzione delle controversie sorte tra soci e società in materia di diritti disponibili derivanti dal rapporto sociale.

La disputa sorge in ragione delle peculiarità che connotano il rapporto tra società cooperative e soci, in quanto – come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità – *Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti (che non vanno, peraltro, sovrapposti, attesa la diversità della natura giuridica e la non assoluta omogeneità della relativa disciplina), l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro (per lo più di natura sinallagmatica), che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente* (Cass. 28 marzo 2007, n. 7646).

Tenuto conto di tale distinzione, la giurisprudenza, nel risolvere la questione qui esaminata, si è orientata nel ritenere che la competenza arbitrale sia da escludere ogni qual volta la pretesa creditoria azionata in giudizio tragga origine da un contratto con prestazioni corrispettive tra il socio e la società, pertanto estraneo ai rapporti endosocietari (Cass. 13 giugno 2016, n. 12124).

Così si è ritenuto in un caso in cui la domanda creditoria aveva ad oggetto un credito originato da un contratto di somministrazione di latte autonomo rispetto al rapporto societario e con esso compatibile (Cass. 16 dicembre 2021, n. 40339) o, ancora, nel caso tipico delle cooperative edilizie, nelle quali *l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio autonomo, ancorché collegato al rapporto di carattere associativo, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente* (Cass. 28 marzo 2007, n. 7646).

Diversamente, l'applicabilità della clausola arbitrale è stata ammessa in quelle fattispecie in cui il diritto dedotto in giudizio trova il suo fondamento nel contratto sociale. Tra queste, l'ipotesi in cui il rapporto associativo fa sorgere immediatamente diritti ed obblighi a carico delle imprese consorziate, obbligazione che, nella fattispecie concreta, aveva ad oggetto l'esecuzione dei lavori assunti dal consorzio nei rapporti con i terzi, sicché si è ritenuto che *il diritto dell'impresa consorziata al pagamento dello importo dovuto non rappresentasse il corrispettivo di un contratto di appalto (o subappalto) stipulato tra il consorzio e la impresa, ma trovasse anch'esso fondamento nel contratto consortile* (Cass. 23 ottobre 2017, n. 25054).

Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che Fattorie Padane è una cooperativa realizzata con lo scopo di ottenere tramite la gestione coordinata delle singole aziende facenti capo ai soci le migliori condizioni economiche nella trasformazione e commercializzazione del latte.



Nella realizzazione di tale scopo, lo Statuto sociale prevede che ciascun socio produttore sia obbligato a conferire alla società, nelle migliori condizioni di stato, di genuinità, il latte, purché prodotto nella propria azienda (art. 8, lett. E Statuto, doc. 2).

La società opposta, in quanto socia fondatrice della cooperativa, è pertanto tenuta all'adempimento della suddetta obbligazione, regolarmente eseguita mediante la fornitura del latte oggetto delle fatture di cui ha chiesto il pagamento in sede monitoria.

Invero, nel predetto giudizio, la Ragnoli Bruno ha dedotto di essere socia fondatrice della cooperativa, operante, tra l'altro, nella *produzione e vendita di prodotti caseari* e di aver fornito, *in tale contesto*, consistenti quantitativi di latte di propria produzione, senza ottenere il pagamento delle prestazioni rese (v. ricorso *ex art.* 633 ss. c.p.c.).

Ha dunque chiesto e ottenuto un'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'odierna opponente del debito derivante dalle fatture non pagate del 30 novembre 2017 e del 31 dicembre 2017 (doc. 2, 3 fasc. monitorio), emesse – come si legge nelle stesse – a titolo di “*acconto conferimento latte*”.

Pertanto, la pretesa creditoria avanzata dalla società Ragnoli Bruno nei confronti della cooperativa non può riferirsi ad un distinto e autonomo rapporto di scambio esistente tra le parti, ma risulta direttamente riconducibile al rapporto associativo, in quanto trae origine dall'obbligo dei conferimenti di latte gravante sui soci in forza dell'art. 8 dello Statuto (doc. 2 opponente).

Del resto, *l'obbligo dei conferimenti (...)* è da ricollegarsi proprio *alla qualità di socio, che deriva dall'adesione alla cooperativa e permane fino a suo scioglimento ovvero al recesso o all'esclusione del socio* (cfr. Cass. 14 gennaio 2013, n. 723).

Ritenuto dunque che la *causa petendi* vada individuata nel rapporto associativo, in esecuzione del quale l'opposto ha provveduto alla fornitura del latte in favore della cooperativa, maturando il credito azionato in sede monitoria, va affermata la competenza del Collegio arbitrale a decidere della presente controversia, come previsto dall'art. 31 dello Statuto (doc. 2 opponente), considerata la natura disponibile del diritto di credito azionato e risultando esclusa nel caso *a quo* la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero.

Dall'accoglimento dell'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall'opponente, consegue la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass. 4 marzo 2011, n. 5265).

Le domande proposte nel merito non vengono esaminate da questo Giudice, in quanto riservate alla cognizione del Collegio arbitrale per espressa pattuizione contenuta nello Statuto.

Sulle spese di lite

Stante l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, appaiono sussistere giustificati motivi per compensare per intero le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:

1. **dichiara** l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 31 dello Statuto della società opponente;
2. **dichiara** la nullità del decreto ingiuntivo n. 2266/2021, emesso da questo Tribunale in data 7 luglio 2021;
3. **dichiara** integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Bergamo, il 22 ottobre 2022.

Il Giudice

dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo

